



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL, RS 916.351.021.1)

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

Con le modifiche qui presentate, l'OlgPL è adeguata allo stato attuale della scienza e della tecnica. A condizione che si possa garantire la sicurezza alimentare e la qualità del latte, i potenziali ostacoli per i sistemi di produzione del latte e il loro sviluppo dovrebbero essere evitati il più possibile.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 10 capoverso 4 primo periodo

Il primo periodo è superfluo e può essere stralciato. La definizione di colostro si trova già nell'articolo 86 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate alimentari di origine animale.

Articolo 14 capoversi 4, 6 e 7

L'attuale capoverso 6 prevede che la prima mungitura possa essere immagazzinata per 48 ore al massimo prima del trasporto verso l'azienda di trasformazione. A causa dei bassi volumi di produzione, delle distanze spesso molto lunghe fino all'azienda di trasformazione del latte ovino e caprino più vicina e di una parziale mancanza di presa in consegna regolare, i piccoli produttori di latte ovino e caprino spesso non riescono a rispettare questa disposizione. Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte², i produttori di latte sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l'osservanza delle prescrizioni riguardanti l'igiene (inclusi i requisiti del latte) e l'impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all'uso previsto. A condizione che i produttori di latte possano garantire la sicurezza alimentare e la qualità del latte con altre misure, per il latte ovino e caprino l'ordinanza non prevede ora nessun periodo massimo di immagazzinamento per la prima mungitura prima del trasporto verso l'azienda di trasformazione. Per il latte vaccino, il periodo di immagazzinamento prima del trasporto verso l'azienda di trasformazione rimane limitato. Tuttavia, invece di un periodo massimo di 48 ore di immagazzinamento, è ora consentito l'immagazzinamento per un massimo di altri due giorni civili. Tale adeguamento ha lo scopo di fornire maggiore flessibilità alle aziende, ad esempio quando si utilizza un sistema di mungitura automatico. Con le attuali modifiche, la mungitura delle ore 10 del lunedì, ad esempio, può essere consegnata il mercoledì alle ore 18, a condizione che si rispettino le altre prescrizioni in materia di igiene. Il capoverso 6 viene adeguato in tal senso.

Il quarto periodo dell'attuale capoverso 7, secondo cui la sicurezza alimentare deve essere garantita in ogni momento, è obsoleto e può essere stralciato. La sicurezza alimentare deve essere garantita per tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, nella misura in cui questa serve alla fabbricazione di derrate alimentari o oggetti d'uso, in conformità con l'articolo 2 capoverso 2 e l'articolo 7 della legge del 14 giugno 2014 sulle derrate alimentari³. Quindi, non sono solo gli addetti alla trasformazione del latte a dover garantire la sicurezza alimentare.

1 RS 817.022.108

2 RS 916.351.0

3 RS 817.0



Articolo 16 capoverso 3

Se il periodo di immagazzinamento del latte ovino e caprino prima del trasporto non è più limitato a 48 ore, tale modifica deve essere presa in considerazione anche qui. La sezione viene adeguata di conseguenza e formulata in modo più comprensibile.

Allegato 1 elenco 1

Il divieto di somministrare porro, cipolla, aglio e altre allioideae al bestiame da latte e agli animali tenuti nelle stalle è obsoleto dal punto di vista della sicurezza alimentare. A condizione che porro, cipolla, aglio o i loro componenti siano somministrati come alimenti solo in quantità tali da non pregiudicare la salute degli animali e la qualità del latte (art. 4 cpv.1), tale somministrazione è possibile. Porro, cipolla, aglio e altre allioideae devono quindi essere stralciate dall'allegato 1 elenco 1.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

2. Ripercussioni per l'economia

Con l'abolizione della disposizione secondo cui la prima mungitura può essere immagazzinata per un massimo di 48 ore prima del trasporto all'azienda di trasformazione, si incentiva l'esistenza di piccoli caseifici di latte ovino e caprino.

Lo stralcio di porro, cipolla, aglio e altre allioideae dall'elenco 1 dell'allegato 1 degli alimenti per animali vietati permetterà ulteriori studi scientifici sull'alimentazione del bestiame da latte con aglio e suoi componenti.

Con queste modifiche il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.